

1 - AGO. 2015

16757.15

P.M. + C.U. + TIGHELETTA
RISERVA URGENTE
INTESA C.U.

Opposizi.

REFUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.W. 11235/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. A6757

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Sep.

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente - Ud. 19/02/2015

Dott. VITTORIO MOBILE

- Consigliere -

Dott. GIULIO MAISANO

- Rel. Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Consigliere -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11235-2014 proposto da:

lettivamente

domiciliata in ROMA, VIA

presso

lo studio dell'avvocato

rappresentante e difeso dall'avvocato

giusta delega in atti:

- ricorrente -

2015

contro

880

S.R.L. P.I.

in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA

presso lo

studio dell'avvocato
che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta delega in atti;

- controricorrente -
avverso la sentenza n. 243/2014 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/03/2014 r.g.n. 783/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito l'Avvocato per delega

udito l'Avvocato

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 marzo 2014 la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dalla s.r.l. avverso la sentenza n. 277/2013 del Tribunale di Arezzo che aveva rigettato l'opposizione della stessa società avverso l'ordinanza del 23 marzo 2013 con la quale era stata dichiarata la nullità del licenziamento intimato dalla stessa a ha respinto la domanda proposta dall' in relazione al trasferimento disposto nei suoi confronti ed al conseguente licenziamento intimato per assenza ingiustificata determinata dal rifiuto della lavoratrice ad ottemperare al disposto trasferimento. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della mancata impugnazione del trasferimento nel termine di decadenza di 270 giorni dalla prima impugnativa stragiudiziale previsto dall'art. 32 della legge 183 del 2010 che ha conseguentemente determinato la legittimità del successivo licenziamento per la mancata ottemperanza a tale trasferimento, né sarebbe possibile valutare la legittimità del trasferimento ai fini della valutazione del successivo licenziamento in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere vanificato il termine di decadenza previsto per l'impugnativa del licenziamento.

ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste la

s.r.l. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1460 e 2103 cod. civ.; totale travisamento dei fatti e degli orientamenti giurisprudenziali radicati in seno alla Suprema Corte; nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è



stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare si deduce che la stessa sinallagmaticità del rapporto di lavoro subordinato avrebbe imposto al datore di lavoro l'obbligo di mantenere il lavoratore nel posto di lavoro nel quale era stato assunto, e di non trasferirlo se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, per cui il giudice, nel giudicare sull'inottemperanza del lavoratore all'ordine del datore di lavoro aveva l'obbligo di valutare il dato preciso: ~~il trasferimento dal dipartimento in questione.~~

Il ricorso ora è fondato.

Va preliminarmente rilevato il difetto di autosufficienza della doglione che, riguardando il trasferimento a cui è seguito il licenziamento per la mancata osservanza del medesimo, non riporta l'atto di trasferimento in questione, la successiva lettura di licenziamento, ed ogni altro atto idoneo a supplire la doglione. Ma comunque il motivo di ricorso, come detto, riguarda il trasferimento che, pur costituendo di fatto il presupposto del successivo licenziamento per mancata ingiustificata della lavoratrice, costituisce comunque un atto autonomo e distinto dal licenziamento; Pertanto, come ha mattemente rilevato la Corte territoriale, tale trasferimento era soggetto ad autonoma impugnazione nei tempi e modi previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 che, al comma 3 lett. a) estende la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 32, al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento. L'attuale ricorrente non ha provveduto ad impugnare giudizialmente il trasferimento in questione nei termini previsti dalla suddetta normativa e la successiva impugnazione del licenziamento, pur collegato di fatto al precedente trasferimento, non rimette in termini al



fini dell'impugnazione del licenziamento, in ossequio all'esigenza di celerità del processo e dell'accertamento dei rapporti in materia di lavoro, sottesa alla disciplina dettata dalla legge n. 183 del 2010. Correttamente la Corte territoriale ha osservato come il termine decadenziale specificamente previsto per l'impugnativa del licenziamento disposto dal datore di lavoro ex art. 2103 cod. civ. trovi la sua ragione fondante nell'esigenza di impedire il dannoso protrarsi di situazioni di incertezza relative alla sussistenza del rapporto lavorativo, con tutte le ricadute negative conseguenziali a tale incertezza.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto: Il termine per l'impugnazione del trasferimento disposto ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., a cui, per effetto del comma 3 lett. c) dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 si applica la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo art. 32, decorre dalla data di ricezione della lettera di trasferimento anche nel caso in cui, per effetto della mancata ottemperanza, segua un distinto atto di licenziamento autonomamente impugnabile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo
13.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2015.

Il Consigliere est.

Ugo Maria

Il Presidente

Giulio Vassalli

